



Comune
di Molinella

Città Metropolitana di Bologna

ORDINANZA

Anno 2026 N° 56 DATA 03/06/2026

OGGETTO:

MISURE DI PREVENZIONE PER IL DECORO URBANO E L'INCOLUMITÀ PUBBLICA IN OCCASIONE DEGLI EVENTI ORGANIZZATI PER IL PERIODO ESTIVO NEL CORSO DELL'ANNO 2026.

AREA:
POLIZIA LOCALE

SERVIZIO:
COMANDANTE

Oggetto:

MISURE DI PREVENZIONE PER IL DECORO URBANO E L'INCOLUMITÀ PUBBLICA IN OCCASIONE DEGLI EVENTI ORGANIZZATI PER IL PERIODO ESTIVO NEL CORSO DELL'ANNO 2026.

IL SINDACO

CONSIDERATO che il territorio molinellese sarà interessato da alcuni eventi pubblici legati ai festeggiamenti stagionali estivi (festa della birra, festa d'estate, sagra di San Vittore, ecc...);

CHE tali eventi saranno distribuiti in alcune piazze e strade del Centro Storico, in particolare:

Piazza Massarenti;

Piazza Martoni;

Via C. Battisti;

Via G. Mazzini;

Via Ferri;

Via Fiume Vecchio (centro abitato)

Via Andrea Costa;

Via Paolo Fabbri;

CONSIDERATO che i festeggiamenti sono programmati ad intervalli di tempo ravvicinati e si concentrano nel periodo estivo da giugno a settembre 2026;

CHE la scelta dell'Amministrazione Comunale mira a favorire la partecipazione di quanti più cittadini ad attività organizzate, tipicamente programmate in alcune aree del centro storico di Molinella e delle frazioni di volta in volta interessate dagli eventi;

VISTO che è prevedibile l'afflusso di molte persone, attratte anche da spettacoli viaggianti e giostre;

VALUTATO che la vendita per asporto delle bevande di qualsiasi natura in contenitori di vetro e il consumo di ogni genere di bevande su aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, in un evento che prevede una notevole affluenza di pubblico, possa vanificare le misure di prevenzione messe in atto dall'Amministrazione per garantire la sicurezza e l'incolumità dei cittadini, nonché la vivibilità e il decoro della città;

CONSIDERATO altresì:

CHE le zone interessate dagli eventi descritti rientrano nell'area del centro storico e centri abitati con alta densità abitativa e spazi concentrati;

CHE nei festeggiamenti del periodo estivo è abitudine diffusa fra i cittadini di portare con sé bottiglie in vetro nonché bicchieri e lattine, oggetti potenzialmente pericolosi per l'incolumità delle persone, ma anche per il decoro cittadino e per la vivibilità urbana;

CHE la libera disponibilità e l'utilizzo di contenitori di bevande in vetro, portati in loco, acquistati oppure utilizzati nell'attività di somministrazione nell'area interessata dagli eventi potrebbe comportare pertanto pericolo per l'incolumità delle persone presenti;

RICHIAMATE:

- la Circolare del Ministero dell'Interno del 18.07.2018, con la quale sono state approvate le Linea

guida per l'individuazione delle misure di contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche con peculiari condizioni di criticità;

- le Circolari del Ministero dell'Interno del 7/06/2017 e del 28/07/2017 dove viene posto in evidenza la necessità di qualificare gli aspetti di safety e security nella gestione delle manifestazioni pubbliche;

- nelle predette circolari tra le misure attinenti la safety proprie dell'organizzazione delle manifestazioni pubbliche viene indicata altresì l'adozione e "la valutazione di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici ed altre bevande in bottiglie di vetro, che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità";

VISTO l'art. 50, commi 5 e 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTA la Legge 24 novembre 1981, n. 689;

ORDINA

1 – Che sia fatto divieto nei luoghi pubblici ed accessibili al pubblico presenti nell'area del Centro Storico di Molinella e nella frazione di Marmorta, da intendersi come l'area compresa nel seguente perimetro, da considerarsi incluso nell'area di divieto nelle fasce orarie di svolgimento delle manifestazioni (dalle 18.00 alle 03.00):

Piazza Massarenti, Piazza Martoni; Via C. Battisti; Via G. Mazzini; Via Ferri; Via Andrea Costa, Via Paolo Fabbri, via Fiume Vecchio (centro abitato):

a. di vendere per asporto bevande di qualsiasi natura in contenitori di vetro;

b. di detenere in luogo pubblico bottiglie e lattine, nonché il loro abbandono fuori dagli appositi raccoglitori da parte dei partecipanti a manifestazioni, feste, concerti e fiere;

c. di somministrare per asporto bevande di qualsiasi natura in bicchieri o altri contenitori di vetro, salva la somministrazione al banco e al tavolo negli spazi in uso ai pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande;

La somministrazione di bevande da parte degli esercizi autorizzati è consentita quindi esclusivamente previa miscita in bicchieri di carta o plastica leggera nelle fasce orarie indicate.

INFORMA

che i trasgressori alla seguente Ordinanza saranno puniti ai sensi dell'art. 7-bis del d.lgs. 267/2000, e, cioè, con una sanzione pecuniaria da 25 a 500 euro, da applicare secondo i criteri prescritti all'art. 16 della legge 689/1981;

che in caso di violazione della presente Ordinanza i soggetti incaricati del controllo hanno la facoltà di procedere al sequestro delle cose illegittimamente detenute, ai sensi dell'art. 13 della legge 689/1981;

che la presente ordinanza si trasmette agli appartenenti al Corpo di Polizia Locale di Molinella, al Comando Compagnia Carabinieri di Molinella (anche per il successivo inoltro al comando Stazione), al Comando Compagnia della Guardia di Finanza di Molinella, nonché al Prefetto di Bologna;

che la presente ordinanza sarà pubblicata all'albo pretorio online, sul sito istituzionale del Comune e resa nota al pubblico tramite i mezzi di comunicazione locali anche attraverso le altre forme idonee di pubblicità informativa;

che contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna entro 60 giorni dalla decorrenza del termine della sua pubblicazione o, alternativamente, al Capo dello Stato entro 120 giorni dal termine suddetto.

Si evidenzia che la presente Ordinanza è emanata dal Sindaco ai sensi dell'art. 50, commi 5, e 7-bis del d.lgs. 267/2000, è pertanto obbligo degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria far osservare con la massima attenzione la presente Ordinanza.

Molinella li, 03/06/2026

Sindaco
Bruno Bernardi

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 20 del C.A.D. di cui al D.Lgs 82/2005 e s.m.i.*